



Determinazione n. 165

OGGETTO:

Anno 2023

Determinazione a contrarre ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, per l'affidamento diretto della fornitura di dieci cristalli scintillatori inorganici - CIG: ZA43CA82DD - CUP: C83C22001040005

IL DIRETTORE

VISTO

il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 26 agosto 1999, numero 200, che, tra l'altro, istituisce l'"*Istituto Nazionale di Astrofisica*" come "ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e strutture operative distribuite sul territorio [...], nel quale confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici";

VISTO

il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 giugno 2003, numero 140, che disciplina il "*Riordino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica*";

VISTA

la Legge del 27 settembre 2007, numero 165, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 10 ottobre 2007, numero 238, che definisce i principi e i criteri direttivi della "*Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca*" e, in particolare, l'articolo 1;

VISTO

il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1° febbraio 2010, numero 25, che disciplina il "*Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165*";

VISTA

la Legge 7 agosto 2015, numero 124, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 13 agosto 2015 numero 187, con la quale sono state conferite "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'articolo 13, recante norme in materia di "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca";

VISTO

il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 25 novembre 2016, numero 276, che disciplina la "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, numero 124";



manul mark



VISTA

la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modificazioni ed integrazioni, che contiene "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO

lo "Statuto" dell'"Istituto Nazionale di Astrofisica", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 25 maggio 2018, numero 42, emanato con Decreto Presidenziale del 15 febbraio 2018, numero 14, ed entrato in vigore il 24 settembre 2018 e, in particolare, l'articolo 18, comma 5, il quale stabilisce che il Direttore di Struttura "coordina … le attività amministrative della Struttura secondo le direttive del Direttore Generale";

VISTO

il "Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 21 giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo Organo con deliberazioni del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio 2014, numero 7 del 16 dicembre 2015, numero 28, e del 19 ottobre 2016, numero 107, ed in particolare l'articolo 17, comma 1, il quale stabilisce che i Direttori di Struttura "…coordinano le attività amministrative della Struttura secondo gli atti di indirizzo emanati dal Direttore Generale";

VISTO

il "Regolamento sull'amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 2 dicembre 2004 numero 3 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 23 dicembre 2004 numero 300, integrato con Deliberazione 8 gennaio 2005, "Integrazione al regolamento sull'amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale" n. 100/05, pubblicato in GU Serie generale n. 31 del 07-02-2006;

VISTO

il Decreto Legge 6 luglio 2011, numero 98, contenente "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111, ed, in particolare, l'articolo 11 che disciplina gli "Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione", e che dispone tra l'altro che, qualora "…non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, numero 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale";

VISTO

il Decreto-legge 7 maggio 2012, numero 52, contenente "*Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica*", convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97, ed in particolare l'articolo 7 che ha modificato l'articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l'altro, che:







- "nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti...";
- "le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207";
- "fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure";

VISTO

il Decreto-legge 6 luglio 2012, numero 95, contenente "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*", convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135, e, in particolare l'articolo 1, il quale ribadisce che:

- "i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa";
- "ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto";
- "non sono comunque nulli i contratti stipulati tramite altra centrale di committenza a condizioni economiche più favorevoli";

VISTE

le Direttive dell'Unione Europea 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;

VISTO

il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, con il quale è stato adottato il "*Codice dei Contratti Pubblici*", in attuazione dell'articolo 1 della legge 21







giugno 2022, numero 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

VISTO

l'articolo 17, *"Fasi delle procedure di affidamento"*, comma 1 e 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, il quale dispone che:

- "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- "in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale";

VISTO

l'articolo 50, "Procedure per l'affidamento", comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: "[...] b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";

VISTO

l'articolo 3 "Definizioni delle procedure e degli strumenti" dell'Allegato I.1 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 secondo cui "nel codice si intende per [...] d) «affidamento diretto», l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

VISTO

l'articolo 62, "Aggregazioni e centralizzazione delle committenze", comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, il quale stabilisce che: "Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori".





VISTO

l'articolo 29 "Regole applicabili alle comunicazioni" del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, secondo cui "tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del presente codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005".

VISTO

il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, contenente disposizioni in materia di "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, numero 124" ed, in particolare, l'articolo 10, il quale stabilisce, al comma 3, che "le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 450, primo periodo, e 452, primo periodo, della Legge 27 dicembre 2006, numero 296, non si applicano agli Enti per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca" e al comma 4 che "per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, numero 50";

VISTO

l'articolo 1, comma 120, della Legge 30 dicembre 2018, numero 145, "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021*" il quale ha modificato l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, numero 296, <u>innalzando a 5.000,00 euro la soglia di spesa al di sotto della quale è consentito derogare all'obbligo di ricorso al mercato elettronico;</u>

VISTO

- il Decreto-legge del 29 ottobre 2019, numero 126, recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti" convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 2019 numero 159, ed in particolare l'art. 4 che prevede:
- "1. <u>Non si applicano</u> alle università statali, <u>agli enti pubblici di ricerca</u> e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, <u>per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca</u>, trasferimento tecnologico e terza missione:
 - a) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica;
 - b) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e



CONSIDERATO

OSSERVATORIO DI ASTROFISICA E SCIENZA DELLO SPAZIO DI BOLOGNA





negoziazione della Consip S.p.a. per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività."

VISTA la Legge del 19 dicembre 2019, numero 157, recante "Conversione in legge,

con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, numero 124, recante

disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili";

la Legge 30 dicembre 2020, numero 178 "Bilancio di previsione dello Stato **VISTA**

per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-

2023";

VISTA la Legge 30 dicembre 2021, numero 234 "Bilancio di previsione dello Stato per

l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

VISTA la Legge 29 dicembre 2022, numero 197 "Bilancio di previsione dello Stato per

l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";

il Decreto del Presidente dell'"Istituto Nazionale di Astrofisica" del 30 **VISTO**

dicembre 2020, numero 14, con il quale il Dottore Andrea COMASTRI è stato nominato quale Direttore dell'"Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello

Spazio di Bologna";

VISTA la Determina del Direttore Generale dell'" Istituto Nazionale di Astrofisica" del 30 dicembre 2020, numero 188, con la quale il Dottore Andrea COMASTRI è

> stato nominato Direttore dello "Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna", a decorrere dal 1º gennaio 2021 e per la durata di un triennio, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14, comma 3, lettera g),

dello Statuto dell'" Istituto Nazionale di Astrofisica";

la "Richiesta di acquisizione di beni o servizi", presentata in data 05 luglio **VISTA**

> 2023 dal Dottore **Riccardo CAMPANA** in qualità di Responsabile del Progetto di ricerca "The Compton polarimeter on board the Soft-X and gamma-ray WIde-field Polarimeter Explorer" attivo presso l'"Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna", relativa alla fornitura di dieci cristalli

> scintillatori inorganici, in particolare di "cristalli scintillatori di GAGG:Ce,

dimensioni 4.5 x 4.5 x 30 mm, facce terminali lucidate";

che, come evidenziato dal Dottore Riccardo CAMPANA nella "Relazione tecnica per l'acquisizione di cristalli scintillatori inorganici, nell'ambito del

progetto SWIPE", l'acquisto è necessario "per le esigenze delle attività sperimentali di laboratorio inerenti al progetto SWIPE (in particolare per la verifica delle caratteristiche dell'apparato assorbitore di un prototipo di

polarimetro X ad effetto Compton e in maggior dettaglio per la misura della







capacità di localizzazione dell'evento in 3D, grazie alla lettura simultanea di una barra di cristallo scintillatore con due rivelatori di tipo SDD);

CONSIDERATO

inoltre, che, come espresso dal Dottore **Riccardo CAMPANA** nella già citata relazione, l'indagine di mercato effettuata dallo stesso ha identificato quale fornitore idoneo l'Operatore Economico **Advatech UK limited**, identificato con VAT number GB225223248 con sede legale stabilita in 5 Glebe Avenue Woodford Green, IG8 9HB (UK), ritenendo che "il modello identificato è l'unico che rispetta tutte le caratteristiche tecniche richieste";

VALUTATO

che, con riferimento alla presente procedura di affidamento, si ritiene sussistere un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, in quanto è stata rilevata l'esistenza di un interesse verso suddetto appalto da parte di un Operatore Economico estero;

VISTO

l'articolo 48 comma2 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 numero 36 che con riferimento ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea stabilisce che "Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le **procedure ordinarie** di cui alle Parti seguenti del presente Libro";

VISTO

l'articolo 1 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 numero 36 comma 1 secondo cui "le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono **il risultato** dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza";

RITENUTO

pertanto, di procedere mediante affidamento diretto, trattandosi di un affidamento avente un importo di <u>valore esiguo</u>, tenuto conto che, alla luce del principio del risultato, nonché del principio costituzionale del <u>buon andamento</u>, <u>una procedura ordinaria non garantirebbe l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'agire amministrativo</u>;

VALUTATO

il preventivo del 02 ottobre 2023 inviato dell'Operatore Economico **Advatech UK Limited**, pari ad € 1.022,50 (euro milleventidue/50);

VISTO

l'art. 53, comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, che prevede, "nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta" e comma 4 del medesimo Decreto: "In casi debitamente motivati è facoltà della







stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale";

CONSIDERATO

pertanto, l'esonero, ai sensi del menzionato articolo 53, comma 4, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, dalla costituzione della garanzia definitiva, in applicazione del principio di proporzionalità e dell'efficacia dell'azione amministrativa, dato anche il valore residuale dell'affidamento;

CONSIDERATO

che il servizio richiesto è da ritenersi "funzionalmente destinata alla ricerca", ai sensi dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, in quanto rientra nell'ambito del progetto di ricerca "SWIPE" menzionato nella richiesta di acquisto. Pertanto, non sussiste l'obbligo di acquisizione dello stesso mediante gli strumenti di acquisto o di negoziazione predisposti dalla "Concessionaria dei Servizi Informatici Pubblici Società per Azioni (Consip Spa)";

VISTO

l'articolo 18 "il contratto e la sua stipulazione" del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, secondo cui "il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto."

DATO ATTO

che è stato rispettato il principio di rotazione previsto all'articolo 49, "*principio di rotazione degli affidamenti*", del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36:

VISTO

l'articolo 52 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, ai sensi del quale "nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno";







VISTE

le "Linee Guida per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 numero 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modifiche ed integrazioni", adottate con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'"Istituto Nazionale di Astrofisica", del 20 novembre del 2018, numero 103, ed in particolare l'articolo 4 che disciplina le modalità del controllo a campione "(...) nella misura del 10% delle dichiarazioni sostitutive rese per ogni tipologia di procedimento concluso entro l'anno di riferimento";

RITENUTO

che tali modalità potranno essere dettagliate con apposito Regolamento e/o Determinazione Direttoriale dell'"*Istituto Nazionale di Astrofisica*" e/o del Direttore dello "*Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna*";

ACQUISITO

il Documento di gara unico europeo (DGUE), attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 94, 95, 96, 98 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, sottoscritta in data 02 ottobre 2023 ed inviata a mezzo e-mail istituzionale dall'Operatore Economico;

ACCERATO

il possesso di pregresse esperienze analoghe a quelle oggetto del presente affidamento, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, come risulta da precedenti affidamenti da parte dell'INFN (Codice ident. Gara (CIG) ZDB3100DD7, Determina del 16 marzo 2021) e da parte dell'Istituto di fotonica e nanotecnologie - IFN (Codice ident. Gara (CIG) Z5F2B1D639);

CONSIDERATO

il corretto svolgimento e la regolarità della procedura di affidamento, nonché la conformità tecnica e la congruità economica dell'offerta presentata;

VISTA

la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 dicembre 2022, numero 127, con la quale è stato approvato il Bilancio Annuale di Previsione dell'"*Istituto Nazionale di Astrofisica*" relativo all'Esercizio Finanziario 2023;


ACCERTATA

la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli di spesa;

DETERMINA

Articolo 1. Per le motivazioni esposte in premessa, di procedere all'acquisto, mediante affidamento diretto - ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, della fornitura di dieci cristalli scintillatori inorganici.







Articolo 2. Di autorizzare l'affidamento della fornitura specificata nell'articolo 1 della presente Determinazione all'Operatore Economico **Advatech UK Limited** per un importo di € **1.022,50 (euro milleventidue/50)**.

Articolo 3. Di individuare il "*Responsabile Unico del Progetto*" per l'acquisizione del servizio in argomento nel dottore **Riccardo CAMPANA**, dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36.

Articolo 4. Di dare atto che la relativa spesa, stimata complessiva in € 1.247,45 (euro milleduecentoquarantasette/45), grava sul Centro di Responsabilità 1.13 "OAS Bologna", sul Codice Obiettivo Funzione 1.05.12.01.14 "The Compton polarimeter on board the Soft-X and gamma-ray WIde-field Polarimeter Explorer", sul Capitolo 1.03.01.02.007 "Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari" del Bilancio Annuale di Previsione dell'"Istituto Nazionale di Astrofisica" per l'Esercizio Finanziario 2023.

Bologna, 09 ottobre 2023

Il Direttore
Dottore Andrea Comastri